



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 33, sesto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;

VISTO in particolare, l'art. 14 del D.P.R. n. 132 del 2003 che disciplina il procedimento per l'approvazione degli statuti di autonomia;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova, approvato con D.D. 4 febbraio 2004, n. 133, D.D. 14 aprile 2011, n. 109 e D.D. 13 luglio 2016, n. 1386 dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il verbale n. 285 del 18 aprile 2018 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova, con la quale sono state proposte modifiche allo Statuto;

VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 249842 del 29 novembre 2018, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 79523 P-4. 17.1.7.4 del 5 dicembre 2018 e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca prot. n. 18471 del 24 dicembre 2018, con le quali sono stati formulati rilievi in merito alle modifiche proposte;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 10 gennaio 2019 ha modificato lo Statuto in conformità alle predette osservazioni;

CONSIDERATO inoltre che, per mero errore materiale, all'art. 4, comma 5 (in ordine al conferimento per chiara fama dell'incarico di Direttore) non è stato aggiornato il testo con l'eliminazione dei riferimenti agli articoli 212, comma 3, e 228, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

RITENUTO di dover procedere alla modifica d'ufficio del predetto articolo 4, comma 5, secondo le indicazioni contenute nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

DECRETA

Art.1

1. E' approvato lo Statuto del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova nel testo definitivo allegato al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon

**STATUTO
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
"Lucio Campiani"
DI MANTOVA**

(Testo modificato il 10 gennaio 2019 in ottemperanza alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0079523 P-4.17.1.7.4 del 05/12/2018 e alla nota MEF-RGS n. 249842 del 29/11/2018)

TITOLO I

Art. 1 - Natura e finalità dell'Istituzione

- 1) Il Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova di seguito denominato Conservatorio, è, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e della L. 508/99 sede primaria dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e gode, a norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, di autonomia statutaria, didattica, regolamentare, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile ed è dotata di personalità giuridica.
- 2) Finalità primaria del Conservatorio è:
 - a) l'istruzione musicale superiore,
 - b) la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica,
 - c) la promozione e l'organizzazione delle correlate attività di produzione,
 - d) lo sviluppo di un sapere critico ed aperto alla collaborazione interdisciplinare,
 - e) la preparazione culturale e professionale degli studenti,
 - f) l'aggiornamento e la formazione dei docenti,
 - g) l'educazione e la formazione della persona,
 - h) lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza della cultura scientifica, artistica e musicale.
- 3) Il Conservatorio afferma la propria libertà di pensiero nel campo dell'arte e promuove, sviluppa e diffonde la cultura musicale tenendo conto delle tradizioni e delle peculiarità del territorio in cui opera.
- 4) Il Conservatorio garantisce il diritto allo studio, come previsto dalla Costituzione, e dalle norme derivate, ai più alti livelli, fornendo in tutte le fasce di studi specifiche competenze professionali rispondenti al mondo del lavoro.
- 5) Il Conservatorio favorisce a livello nazionale ed internazionale la ricerca artistica come presupposto della formazione culturale e professionale favorendo la cooperazione artistica, il dialogo, lo scambio di informazioni, la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti con istituzioni italiane e straniere.
- 6) Il Conservatorio assicura la libertà di insegnamento dei singoli docenti e stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi destinati alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlate alla didattica e alla ricerca.
- 7) Il Conservatorio favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa, della ricerca e della produzione che si deve porre in modo strettamente correlato e punto qualificante ed esplicativo della formazione e deve rispondere alle esigenze culturali del territorio.
- 8) Il Conservatorio coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche curando l'aggiornamento del proprio personale docente, non docente e amministrativo.
- 9) Il Conservatorio tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo e multimediale.
- 10) Fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, il Conservatorio istituisce corsi di formazione musicale di base così come indicato nella L. 508/99 art.2 comma 8 lettera d). Il Conservatorio istituisce inoltre corsi di preparazione all'ingresso per studenti privi del livello di competenze richieste nelle prove d'ammissione.
- 11) Il Conservatorio afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente dai condizionamenti di qualsiasi natura ed alieno da qualsiasi forma di discriminazione.

TITOLO II

Art. 2 - Organi di governo e di gestione

1) Sono organi di governo e di gestione dell'Istituzione:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di amministrazione
- d) il Consiglio accademico
- e) i revisori dei conti
- f) il Nucleo di valutazione
- g) il Collegio dei professori
- h) la Consulta degli studenti

2) Ai sensi del regolamento, ad eccezione del collegio dei professori, gli organi di cui al comma 1, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3) Ai componenti degli organi suddetti si applicano i limiti dei compensi previsti dalla normativa vigente

Art. 3 - Presidente

1) Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 1:

- a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno,
- b) Emanando i decreti e gli atti di sua competenza,
- c) Emanando i Regolamenti interni del Conservatorio
- d) Assume in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva,
- e) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2) Ai sensi del D.P.R. 132/2003 art. 5 commi 2 e 3, nonché del D.P.R. 295/2006, il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

3) Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 4 - Direttore

1) Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.

2) Il Direttore è eletto dai docenti di I e II fascia dell'Istituzione, tra i docenti di I fascia anche di altri Conservatori, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera a), della Legge. I requisiti per la nomina, fino all'adozione del predetto regolamento, devono tenere conto di una anzianità nei ruoli di docenza di almeno cinque anni di servizio continuativo nell'ambito dei Conservatori di Musica, nonché di una esperienza professionale e di direzione, acquisita in ambiti multidisciplinari ed internazionali. La gestione della procedura elettorale è affidata ad un apposito Comitato di Garanti composto da 3 docenti di ruolo in servizio nell'Istituzione, eletti dal Collegio dei Professori. Il Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale, elegge al suo interno un Presidente che indice le elezioni ai sensi del successivo comma 3. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte di tale Comitato.

3) Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

4) In particolare il Direttore:

- a) Convoca e presiede il Consiglio Accademico,
- b) Emanava i decreti e gli atti di sua competenza,
- c) Esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 D.Lgs. 165/2001 nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio.
- d) Esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti,
- e) Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici,
- f) Il Direttore nomina, tra i docenti di I e II fascia, il professore con funzioni di Vicedirettore, che lo coadiuva e lo supplisce, per il periodo del suo mandato, nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Al Direttore è data facoltà di revocare tale nomina in qualsiasi momento,
- g) Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

5) Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi dell'art. 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

1) La composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dall'art. 7 del D.P.R. 132/2003. E' costituito:

- a) dal presidente,
- b) dal direttore,
- c) da un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico,
- d) da uno studente designato dalla Consulta degli studenti,
- e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

2) Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto dal Ministro. Nel caso in cui gli enti finanziatori siano più di due, le designazioni sono definite d'intesa tra gli stessi.

3) I Consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

4) I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.

5) Il Consiglio designa un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

6) Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

7) Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 6 - Consiglio Accademico

1) La composizione e le funzioni del Consiglio Accademico sono stabilite dall'art. 8 del D.P.R. 132/2003.

2) Il Consiglio Accademico è composto da 9 membri.

3) Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

- a) 6 docenti eletti, a scrutinio segreto dal Collegio dei Professori che rappresentino tutti gli ambiti disciplinari ed in possesso dei seguenti requisiti: almeno tre anni di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza; non avere ricevuto provvedimenti di natura disciplinare nell'ultimo biennio,
- b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti,

4) Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 5, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'indirizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli professori che rappresentano tutti gli ambiti disciplinari.

- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a),
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione,
- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti,
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei professori previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge,
- f) favorisce lo sviluppo delle attività scientifiche didattiche, musicali, artistiche e di correlata produzione del Conservatorio e ne promuove il coordinamento,
- g) propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e alla produzione,
- h) esprime il proprio parere sulla definizione dell'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente e, sentito il Consiglio dei professori, ne propone al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca,
- i) propone al Consiglio di amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici,
- l) delibera i Regolamenti di propria competenza, previa acquisizione dei prescritti pareri, ed esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto,
- m) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi,
- n) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di amministrazione riguardante l'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica,
- o) svolge le altre funzioni affidategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti,
- p) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione

5) Assistono il Consiglio Accademico, come organi consultivi e di proposta:

- a) Il Collegio dei professori,
- b) La Consulta degli studenti.

6) Alle riunioni del Consiglio accademico può partecipare il Vicedirettore senza diritto di voto in caso di compresenza del Direttore.

7) I membri eletti nel Consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rieletti una sola volta.

8) I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

9) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

10) Il Consiglio accademico può istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'istituzione.

11) D'intesa con il Consiglio di amministrazione, il Consiglio accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del Consiglio accademico sono trasmessi anche i verbali del Consiglio di amministrazione e viceversa.

12) Non è consentito, eccetto per il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.

13) Il Consiglio accademico si insedia, su convocazione del Direttore, entro 15 giorni dalla proclamazione dei componenti eletti dal Collegio dei professori.

Art. 7 – Revisori dei Conti

- 1) Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due Revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai Revisori dei conti presso le istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di Revisore dei conti presso le istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
- 2) E' demandato ai Revisori il controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
- 3) I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione. I Revisori esprimono pareri su bilancio preventivo e sul rendiconto. Accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili. Esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 8 - Nucleo di valutazione

- 1) La composizione e le funzioni sono quelle di cui all'art.10 del D.P.R. 132/2003.
- 2) Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità' o gettoni di presenza.
- 3) Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) Ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse.
 - b) Redige, sulla base dei criteri determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione. La relazione è trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca anche Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
 - c) Acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
- 4) L'Istituzione assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 9 - Collegio dei Professori

- 1) Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti di I e II fascia in servizio presso l'Istituzione. Svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il direttore e i propri rappresentanti negli organi di governo e consultivi,
 - b) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello statuto,
 - c) svolge attività di supporto al Consiglio Accademico,
 - d) esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non docente,
 - e) formula proposte al Consiglio accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica.
- 2) Il Collegio dei Professori viene convocato dal direttore almeno due volte l'anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da:
 - a) la metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico,
 - b) la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.

3) Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo in servizio nell'Istituzione e designato dal Collegio.

Art. 10 - La Consulta degli studenti

1) Compiti, composizione e funzioni sono stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. 132/2003.

2) La consulta degli studenti è composta da tre studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

3) Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

4) Ove necessario, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO III

Art. 11 - Corsi di studio e ordinamento didattico

1) Il Consiglio accademico potrà prevedere ai sensi della legge 508/99 art.2 comma 8 lett. g ed h, forme di convenzione o collaborazione con Università o Istituzioni scolastiche.

TITOLO IV

Art. 12 - Altre strutture

1) Il Conservatorio assicura la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio in suo possesso.

Art. 13 - Biblioteca e laboratori

1) Il Conservatorio assicura la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio in suo possesso: bibliografico, discografico, videografico e dei supporti multimediali.

2) nei limiti stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il Consiglio di Amministrazione può attribuire alla Biblioteca autonomia finanziaria e amministrativa.

3) Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Art. 14 - Centri di servizio

1) I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare:

informatici,
telematici,
multimediali,
linguistici,
tecnici,
statistici,
stampa ed editoriali,
logistici e di accoglienza (mense, alloggi etc.).

2) I centri di servizio possono essere costituiti, se necessario, in forma consorziata con altre istituzioni ed Enti pubblici o privati.

3) Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4) Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di Servizio sono stabilite e disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante del Consiglio Accademico, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 comma 7 della Legge 508/99. L'eventuale istituzione deve avvenire nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna Istituzione.

TITOLO V

Art. 15 - Organizzazione degli uffici

1) Con apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e del Direttore Amministrativo e sentito il Collegio dei Professori, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

2) Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

Art. 16 - Il Direttore amministrativo

1) Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo degli uffici, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curando il buon andamento e l'ordinato svolgimento del lavoro.

Nel rispetto delle relazioni sindacali previste dalla contrattazione nazionale il Direttore Amministrativo:

- a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale,
- b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione,
- c) è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

2) Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

TITOLO VI

Art. 17 - Regolamento generale dell'Istituzione

1) Il Regolamento generale contiene le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e va a disciplinare l'organizzazione generale dell'Istituto nel rispetto degli altri regolamenti, e in particolare:

- a) modalità di convocazione del Collegio dei professori,
- b) modalità di elezione del direttore,
- c) modalità di elezione di rappresentanza negli organi di governo,
- d) modalità di elezione della consulta degli studenti.

2) Il Regolamento generale verrà elaborato, anche con l'ausilio di competenze interne all'amministrazione del Conservatorio, dal Consiglio accademico, sentiti il Collegio dei professori ed il Consiglio di amministrazione. La proposta è approvata dal Consiglio accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3) Il Regolamento generale viene emanato con Decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico.

4) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 18 - Regolamento amministrativo, finanza e contabilità

1) Il regolamento verrà deliberato ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera c) del D.P.R. 132/2003.

2) Il Regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico. Indi deve essere trasmesso al Miur per l'approvazione di concerto con il Ministero Economia e Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

3) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 19 - Regolamento per il funzionamento degli uffici

1) Con apposito regolamento, ai sensi dell'Art. 13 comma 1 D.P.R. 132/2003 è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

2) Tale Regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore e del Consiglio accademico. Indi

deve essere trasmesso al Miur per l'approvazione di concerto con il Ministero Economia e Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

3) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 20 - Regolamento didattico

1) Il Regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale ed ogni altra attività didattica dell'Istituzione.

2) Indica altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative istituzionali.

3) Il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio accademico, sentito il parere del Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti e viene adottato con decreto del Presidente.

4) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

5) Il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 21 - Regolamento della Consulta degli studenti

1) I rappresentanti degli studenti che faranno parte della consulta saranno eletti secondo i criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 132/2003. Il Regolamento definisce le norme interne della Consulta.

2) Il Regolamento della Consulta degli studenti è emanato con decreto presidenziale, dopo l'approvazione del Consiglio Accademico.

3) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 22 - Regolamento degli studenti

1) Il regolamento degli studenti, in coerenza con lo Statuto e con gli altri Regolamenti pertinenti, definisce le modalità di partecipazione degli studenti, per quanto previsto dalla normativa vigente, ad attività di supporto alla didattica, alla ricerca, alla produzione, ai servizi e alla gestione di attività culturali.

2) Detto Regolamento è emanato con decreto presidenziale, su proposta della Consulta degli studenti, previa deliberazione del Consiglio accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

3) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 23 - Regolamento della Biblioteca

1) Il Regolamento istitutivo del servizio di biblioteca definisce le norme generali per la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale del Conservatorio nonché la disciplina per la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

2) Il Regolamento viene predisposto dal Consiglio accademico ed adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico.

3) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 24 - Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri e Strutture di servizi

1) I Regolamenti dei Centri di Ricerca, delle Strutture e dei Centri di servizi recano norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento.

2) I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico.

3) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 25 - Regolamento delle attività per conto terzi

1) Il Regolamento delle attività di ricerca, didattiche, di produzione e di consulenza svolte dal Conservatorio per conto terzi è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, sentito il Consiglio accademico, ed è emanato dal Presidente.

2) Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

TITOLO VII

Art. 26 - Statuto e regolamenti

1) Lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori.

2) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione.

3) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4) I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

Art. 27 - Funzionamento degli organi

1) I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla elezione.

2) La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale, rinnovabile una sola volta.

3) In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio accademico o nel Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

4) Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata del nuovo eletto sono svolte dal Vicedirettore.

5) L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata riguardi la carica di Direttore, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.

6) La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, purché esso risulti composto dai due terzi degli aventi diritto.

7) L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati almeno 5 giorni prima della data della riunione e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati. Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

8) Salvo diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

9) Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze degli enti esterni.

TITOLO VIII
Art. 28 - Norme finali

- 1) L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre. Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore sentito il Consiglio Accademico.
- 2) Il calendario accademico viene emanato dal Direttore sentito il Collegio dei professori integrato con due studenti indicati dalla Consulta degli studenti.
- 3) Possono essere previsti nel corso dell'anno accademico, nei principi enunciati dal regolamento didattico, master classes, seminari, convegni e ogni altra programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.

Art. 29 - Enti e Fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio

- 1) Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientificodisciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
- 2) Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione ed il Conservatorio sono definite da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche, artistiche e scientifiche eventualmente interessate.

Art. 30 - Modifiche dello Statuto

- 1) Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Presidente, il Direttore, il Consiglio accademico, Il Consiglio di amministrazione, la Consulta degli studenti, il Collegio dei professori.
- 2) Le modifiche approvate, debbono essere trasmesse al MIUR per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 31 - Verifica delle strutture organizzative della ricerca

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ove non vengano nel frattempo promulgate nuove norme legislative al riguardo, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, promuove una verifica complessiva delle modalità di organizzazione e gestione della ricerca e delle attività istituzionali del Conservatorio, al fine di predisporre un piano operativo organico sulle relative strutture.

Art. 32 - Norme abrogative

Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e con quanto previsto nei successivi Regolamenti.

Il Presidente del Conservatorio
Prof.ssa Francesca Zaltieri

Il Direttore del Conservatorio
M° Salvatore Dario Spanò

Mantova, 10 gennaio 2019